



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO "Tommaso Silvestri "**

DISTRETTO 30°  
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano  
Tel-fax 06 999120226

Email: [RMIC871002@istruzione.it](mailto:RMIC871002@istruzione.it) PEC: [rmic871002@pec.istruzione.it](mailto:rmic871002@pec.istruzione.it)

CIRC. N. 25

Del 16.10.18

**Ai Sig. Genitori**

**Ai Docenti**

**Al Personale ATA**

**Al Sito WEB**

## **Oggetto: VADEMECUM PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

### **1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

N. 8 rappresentanti del personale docente;

N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

#### **1.1 ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)**

##### **1.1.1. COMPONENTE GENITORI**

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di otto loro rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

##### **1.1.2. COMPONENTE DOCENTI**

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di otto rappresentanti.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. I docenti non di ruolo supplenti **temporanei** non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

**Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato**

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

**Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato**

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

### **1.1.3. COMPONENTE ATA**

Il personale amministrativo tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

**Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato**

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

### **1.1.4. INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ**

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastici e degli ambiti territoriali provinciali, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

## **2. ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

La circolare Ministeriale n. 17097 del 02 ottobre settembre 2018 stabilisce che entro il 31 ottobre 2017 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli d'istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima.

La data della votazione è fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale. Per la Regione Lazio le elezioni per il rinnovo dei Consigli d'Istituto si svolgeranno in data **25 e 26 novembre 2018**.

Le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

### **2.1. PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.

La Commissione Elettorale d'istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di cinque membri designati dal consiglio d'istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto

del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

Il Dirigente Scolastico  
Anna Ramella

Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93

<b>SCADENZIARIO ELEZIONI CDI DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2018</b>			
<b>COMPETENZE</b>	<b>RIFERIMENTO O.M.215 15-7-91</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>DATA</b>
Il Dirigente scolastico indice le elezioni	art.2 c.1	60°	
Il Dirigente scolastico nomina la Commissione Elettorale di istituto (5 MEMBRI)	art. 24 c. 6	45°	non oltre il 11/10/2018
Il Dirigente scolastico comunica alla Commissione Elettorale le sedi dei seggi elettorali	art. 37 c. 4	35°	non oltre il 20/10/2018
Il Dirigente scolastico comunica alla Comm. Elettorale i nominativi degli elettori	art.27 c.1	35°	non oltre il 20/10/2018
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo	art. 27 c.4-5	25°	non oltre il 30/10/2018
Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)	art. 32 c. 3	20°-15°	dalle ore 9 del 5/11/2018 alle ore 12 del 10/11/2018
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15°	dopo le ore 12 del 10/11/2018
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	18°-2°	dal 7/11/2018 al 23/11/2018
Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	10°	non oltre il 15/11/2018
Il Dirigente S., su designazione della C.E., nomina i componenti dei seggi	art. 38 c. 6	5°	non oltre il 20/11/2018
Elezioni		0	dalle ore 8 alle ore 12 del 25/11/2018 dalle ore 8 alle ore 13:30 del 26/11/18
Proclamazione eletti	art. 45	2°	non oltre il 28/11/2018
Ricorsi risultati delle elezioni	art 46 c.1	3° - 7°	non oltre il 3/12/2018
Accoglimento/rigetto ricorsi	art. 46 c.2	8° - 12°	non oltre il 08/12/2018
Il Dirigente Scolastico convoca il I Consiglio d'Istituto	art. 48 c. 1 e 2	13° - 20°	non oltre il 16/12/2018